

*Motivi e principali argomenti*

La decisione impugnata nella presente causa è quella della Commissione 2004/592/CE, del 23 luglio 2004 [C(2004)2837 def], che modifica la decisione 1999/659/CE, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 <sup>(1)</sup>.

Secondo la ricorrente, la modificazione contenuta nella decisione impugnata, non soltanto contiene un adattamento dell'assegnazione di fondi comunitari alla Repubblica italiana per l'anno 2004 rispetto alle previsioni di spesa da questa presentate, ma ridetermina la dotazione complessiva dei fondi ad essa destinati, riducendo, mediante il riconoscimento di una dotazione complessiva di 4 473,2 MEuro, di circa 40 MEuro l'importo risultante in base al cd. Profilo di Berlino (pari a 4 512,30 MEuro).

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente fa valere la violazione del principio di irretroattività. Si fa valere a questo riguardo che il Regolamento n. 817/2004 <sup>(2)</sup> è stato emanato in data 20 aprile 2004 ed è entrato in vigore il 7 maggio 2004, allorché era ampiamente scaduto il termine del 30 settembre previsto dall'art. 47, par. 1, del Regolamento n. 445/2002, previsto per l'invio alla Commissione, da parte degli Stati membri, del riepilogo delle spese effettuate durante l'esercizio 2003 e previste sino alla fine dello stesso, nonché delle previsioni per l'esercizio 2004 e successivi. La Commissione avrebbe dovuto quindi procedere alla determinazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio 2004 sulla base del disposto dell'art. 49 di detto Regolamento, ancora in vigore il 30 settembre 2003, e non già dell'art. 57 del regolamento n. 817/2004. Conseguentemente, essa non avrebbe potuto adottare, nell'esercizio 2004, la decisione impugnata, che ha la sua base giuridica nella nuova normativa applicativa del Regolamento n. 1257/1999 <sup>(3)</sup>, né procedere al connesso adattamento delle dotazioni iniziali per Stato membro definite dalla decisione n. 659/1999, come modificata dalla decisione 426/2000, secondo quanto previsto dal citato art. 57.

In subordine, anche ove si ritenesse che il Regolamento 817/2004, ed in particolare l'art. 57 nella sua integrità, fosse correttamente applicabile anche alle previsioni fornite dagli Stati membri entro il 30 settembre, in applicazione del regolamento 445/2002, si contesta che la Commissione abbia il potere di rivedere le dotazioni stabilite dalla decisione 1999/659, come modificata dalla decisione 2000/426, anche mediante riduzione dello stanziamento complessivo risultante dal cd. Profilo di Berlino e che, comunque, ciò potesse fare riferimento alla Repubblica italiana. Vengono invocate a questo

riguardo la violazione dell'art. 46 del Regolamento n. 1257/1999, nonché quella dell'art. 57 del Regolamento n. 817/2004. La ricorrente sostiene, su questo punto, che l'assoluta mancanza di una effettiva base giuridica che consentisse la riduzione operata nella decisione impugnata dimostra che, nell'adottare la stessa, la Convenuta ha totalmente travisto la finalità della norma del Regolamento posta a base del provvedimento, con ciò incorrendo anche nel vizio di sviamento di potere.

In ulteriore subordine, la ricorrente fa valere la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché del dovere di motivazione degli atti.

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 10.8.2004, pag. 24.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo di orientamento agricolo europeo e di garanzia (FEAOG) (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 31).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo e di garanzia (FEAOG) (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

### **Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 ottobre 2004**

**(Causa T-425/04)**

(2005/C 19/64)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 13 ottobre 2004 la Repubblica francese, rappresentata dai suoi agenti sig. Ronny Abraham, sig. Géraud de Bergues e sig.ra Stéphanie Ramet, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della Commissione 2 agosto 2004, n. C(2004) 3060, relativa all'aiuto di Stato messo in atto dalla Francia in favore di France Télécom;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce anzitutto una violazione delle forme prescritte ad substantiam e dei diritti della difesa. Ad avviso della ricorrente, la Commissione ha fondato la propria decisione su elementi – vale a dire alcune dichiarazioni ministeriali del 12 luglio 2002 – che esulano dall'ambito della procedura come delimitato dalla decisione di avvio del procedimento. La ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un'estensione del procedimento adottando una nuova decisione di avvio.

La ricorrente deduce inoltre un errore di diritto quanto alla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Secondo la ricorrente, la Commissione ha fatto un'erronea applicazione del principio dell'investitore privato avveduto in un'economia di mercato. A parere della ricorrente, posto che le dichiarazioni ministeriali non costituiscono un impegno da parte dello Stato e non possono essere qualificate come aiuto di Stato, il principio dell'investitore privato avveduto non poteva trovare applicazione. Essa reputa inoltre che la Commissione abbia erroneamente concluso nel senso dell'esistenza di un aiuto basandosi su due avvenimenti distinti, dei quali la stessa Commissione riconoscerebbe l'inidoneità, ove singolarmente considerati, ad integrare gli elementi necessari per l'attribuzione della qualifica di aiuto di Stato. Tali avvenimenti sono le dichiarazioni del luglio 2002 e il progetto del dicembre 2002 relativo ad un prestito da parte del socio azionista.

In terzo luogo la ricorrente asserisce che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che l'esame del contenuto dell'intervista del 12 luglio 2002 consentisse di concludere che si trattava di un impegno assunto dallo Stato azionista, e che esso avrebbe avuto un impatto sulla situazione dei mercati a dicembre.

Infine, la ricorrente afferma che il ragionamento seguito cela in sé contraddizioni ed insufficienze che rendono la decisione impugnata viziata da un difetto di motivazione.

---

**Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 ottobre 2004**

(Causa T-427/04)

(2005/C 19/65)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 ottobre 2004 la Repubblica francese, rappresentata dai suoi agenti sig. Ronny Abraham, sig. Géraud de Bergues e sig.ra Stéphanie Ramet, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha

proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della Commissione 2 agosto 2004, n. C(2004) 3061, relativa all'aiuto di Stato messo in atto dalla Francia in favore di France Télécom;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La decisione impugnata ha ritenuto che il regime di tassa professionale applicabile a France Télécom (FT) tra il gennaio 1994 e il dicembre 2002 costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nonché un errore di diritto. Al riguardo, essa contesta la valutazione compiuta dalla Commissione in ordine al regime fiscale applicabile a FT in applicazione della legge 2 luglio 1990, n. 90-568, relativa all'organizzazione del servizio pubblico della Posta e di France Télécom. In tal modo la Commissione, da un lato, avrebbe qualificato come misto il prelievo assolto da FT tra il 1991 ed il 1993, quando invece la sua natura sarebbe stata puramente fiscale, e, dall'altro, avrebbe ritenuto che FT, durante il periodo 1991-2002, fosse stata assoggettata a due distinti regimi fiscali, quando invece si sarebbe trattato di un regime fiscale complessivo suddiviso in due periodi. Pertanto, l'istituzione convenuta avrebbe dovuto procedere ad una compensazione nell'ambito del periodo 1991-2002.

La ricorrente fa valere altresì la violazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE, nella misura in cui la Commissione avrebbe dovuto ritenere che fosse decorso un periodo di dieci anni tra il giorno di concessione del presunto aiuto – ossia il 2 luglio 1990, data alla quale la legge n. 90-568 ha fissato globalmente e definitivamente il regime fiscale in questione – e la prima richiesta di informazioni formulata dalla convenuta in data 28 giugno 2001.

La ricorrente deduce inoltre la violazione del principio del legittimo affidamento, nella misura in cui la decisione impugnata impone il recupero dell'aiuto da FT, nonché la violazione dei suoi diritti della difesa, per il fatto che la Commissione avrebbe concluso nel senso dell'esistenza di un aiuto senza porre le autorità francesi in condizione di pronunciarsi su un elemento essenziale della sua argomentazione, vale a dire la natura mista del prelievo assolto da FT tra il 1991 ed il 1993.

---